

**Guida il bus al posto dell'amico
ma risultava in congedo
l'Atac lo licenzia, ok dei giudici**

MARIA ELENA VINCENZI, *pagina VII*

**Licenziato da Atac
"Era in congedo
ma sostituiva
un collega sul bus"**

L'autista "generoso" risultava in permesso dall'azienda ma era andato a lavorare in una ditta satellite

Ha guidato un autobus per dare una mano a un amico ma era in congedo parentale: Atac ha fatto bene a mandarlo via. Confermato, dalla Cassazione, il licenziamento di un autista dell'azienda di trasporto pubblico capitolina colpevole di aver infranto il rapporto di fiducia. Ha guidato un autobus di linea di una società "satellite" del datore di lavoro, senza retribuzione ma a titolo di cortesia verso un collega assente, durante un giorno di congedo parentale.

La storia è quella di Angelo C., autista della municipalizzata che, il 30 aprile 2008 per fare un piacere a un amico si era messo alla guida di un autobus della società 'Co.Ra' incaricata da Trambus, poi incorporata in Atac, del servizio su alcune linee. Peccato che, quello stesso

giorno, l'autista fosse rimasto a casa da Atac per congedo parentale.

Insomma, il piacere, che l'uomo ha ripetuto con le stesse modalità anche un mese dopo, il 28 maggio, gli è costato parecchio caro: il licenziamento gli era stato comminato sia in primo sia in secondo grado.

Ma lui non si è dato per vinto e ha presentato ricorso per Cassazione. Spiegando, innanzitutto, che la sua condotta era stata determinata dalla «necessità di sostituire temporaneamente, a titolo di cortesia, un altro autista assente». Per di più, questa la difesa dell'autista, aveva guidato un bus di una società a cui lo stesso datore di lavoro aveva affidato in appalto il servizio su alcune linee. Insomma, non aveva certo lavorato per la concorrenza.

Ma la Suprema Corte ha detto no, sottolineando che il contratto degli autoferrottranvieri prevede tra le cause di destituzione, come quasi tutti i contratti, anche chi si adopera in artifi-

ci «quale è il finto congedo parentale» per «procurarsi indebi-

ti vantaggi». E tra questi, secondo i giudici di piazza Cavour, si può considerare anche «l'ulteriore prestazione di lavoro anche se a titolo di cortesia amicale».

Non hanno dubbi gli ermellini sul fatto che i giudici secondo grado abbiano correttamente interpretato la vicenda. «Certamente la attività di guida, già costituente il contenuto pieno della prestazione alle dipendenze di Atac, se svolta in favore di altro vettore, peraltro legato ad Atac da un rapporto di appalto, e durante una giornata di congedo parentale, evidentemente finalizzata per volontà legislativa allo svolgimento di attività familiari a rilievo costituzionale, risulta coerentemente valutata dalla Corte territoriale secondo i parametri dell'obbligo di fedeltà e del principio di correttezza e buona fede», sottolinea la Cassazione aderendo a quanto stabilito dalla Corte di Appello di Roma nel 2014.